

COMUNE DI AMALFI
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO USI CIVICI

L. 16 GIUGNO 1927, N. 1766
R.D. 26 FEBBRAIO 1928, N. 332.
L.R.C. 17 MARZO 1981, N. 11
L. 08 AGOSTO 1985, N. 431 e ss.mm.ii.
L.R.C. 20 GIUGNO 2006, N. 13
D. LGS. 03 APRILE 2006, N. 156

Il Sindaco

TITOLO I

UTENTI E BENI D'USO CIVICO

Art. 1 – Oggetto e disciplina normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di uso civico sul territorio rientrante nel Comune di Amalfi, provincia di Salerno.
2. Esso s'iscrive nella normativa sancita nelle leggi regionali 17.03.1981, n. 11; 07.05.1996, n. 11 nonché nella Legge n. 16.06.1927, n. 1766 e nel Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332.

Art. 2 – Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi che ne sono gravati così come individuati nel decreto di assegnazione a categoria dell'11 ottobre 1934.

Terreni proposti per l'alienazione

2. All'allegato "A" del presente Regolamento sono indicati dati catastali dei terreni del Comune di Amalfi assoggettati ad uso civico.

Art. 3 – Titolarità

1. All'esercizio degli Usi civici del Comune di Amalfi hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti stabilmente nel Comune di Amalfi, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

TITOLO II

ALIENAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO

Art. 4 – Aree che hanno già mutato l'originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici.

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvo-pastorale (ad esempio, per effetto di strumenti urbanistici regolarmente approvati dalla Regione o suoli edificatori utilizzati per insediamenti residenziali o produttivi), possono essere oggetto di richiesta di alienazione a favore di privati da inoltrarsi da parte del Comune, ove ne sia stato dichiarato l'interesse pubblico, alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R.C. n. 17.03.1981, n. 11, tenuto conto del valore di mercato.
Tali istanze restano disciplinate dagli art. 12 della L. 16.06.1927, n. 1766; art. 39 del R.D. 26.02.1928, n. 332 e art. 10, comma 1, della L.R.C. 17.03.1981, n. 11.
2. Il valore del bene come determinato ai sensi delle norme citate nel precedente comma Costituirà oggetto di parere di congruità da rendersi dalla competente Agenzia del Territorio.

Art. 5 – Aree del demanio civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

1. Le terre gravate da uso civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione, possono essere alienate ai sensi dell'art. 39 del R.D. 26.02.1928, n. 332; il Comune dovrà farne richiesta alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 10, comma 1, della L.R.C. 17.03.1981, n. 11, con motivata deliberazione, che indichi l'interesse pubblico prevalente per la collettività, allegandovi dettagliata perizia demaniale atta soprattutto a stimare il capitale di alienazione, da determinarsi ai sensi del precedente articolo e secondo le modalità del successivo art. 6.

Art. 6 – Richiesta di alienazione.

1. L'alienazione delle terre gravate da uso civico avverrà a richiesta degli occupatori dei terreni inseriti nell'elenco e/o facenti parte dell'allegato "A" del presente Regolamento, esclusivamente per l'intera quota, con istanza in carta libera da presentare al Comune di Amalfi, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale:
 - Consultazione per particella rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Salerno dalla quale si rilevano tutti i dati catastali della/e particella/e interessata/e;
 - Copia della mappa catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Salerno della/e particella/e interessata/e;
 - Tipo di Frazionamento, là dove necessario, redatto da tecnico abilitato, a cura e spese del possessore della particella per la quale si chiede l'alienazione.
2. I richiedenti si assumono tutti gli obblighi relativi a: versamento del capitale di alienazione, degli oneri e/o diritti di stipula dell'atto definitivo, delle competenze spettanti al Perito Demaniale, delle imposte di registro, trascrizione e volturazione.

Art. 7 – Utilizzo delle somme ricavate

1. Le somme rinvenenti dei beni di uso civico, individuate in apposito Capitolo di Bilancio con vincolo di destinazione, vengono utilizzate, ai sensi dell'art. 24 della L. 16.06.1927, n.1766 per investimenti che valorizzano il residuo demanio civico, privilegiando la valorizzazione del patrimonio forestale (imboschimenti a scopo ambientale, miglioramento dei boschi esistenti, viabilità rurale, ecc.) o comunque ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
2. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'acquisto di nuove terre da vincolare agli usi civici al fine di mantenere integro il patrimonio collettivo.

Art. 8 – Termini per la stipula del contratto

1. In via ordinaria il rogito deve avvenire entro due mesi (60 giorni naturali) dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita, previa autorizzazione della Regione Campania ai sensi degli artt. 2 e 10 della L.R.C. 17.03.1981, n. 11.
2. Qualora l'acquirente dichiara nel preliminare di compravendita di voler procedere alla conclusione del contratto in tempi più lunghi, il termine massimo è stabilito in nove mesi (270 giorni naturali) dalla sottoscrizione del preliminare stesso.
3. In tal caso, il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal centoventesimo giorno. L'immissione in possesso avviene successivamente al rogito.

Art. 9 – Individuazione del notaio

1. Il notaio rogante è scelto dalla parte acquirente che dovrà comunicarne all'ente competente, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data concordata per la stipula, il nominativo, l'indirizzo dello studio, il numero telefonico e di fax del professionista prescelto.
2. Qualora l'acquirente decida di non avvalersi della facoltà di cui sopra, l'Amministrazione Comunale si avvarrà del proprio Segretario Generale, autorizzato a ricevere i contratti del Comune in forma pubblica-amministrativa.
3. In ogni caso, tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, trascrizione e voltura, restano a totale ed esclusivo carico della parte acquirente.

Art. 10 – Agevolazioni fiscali

1. I provvedimenti regionali riguardanti gli usi civici, per il loro interesse pubblico, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'art. 2 della L. 01.12.1981, n. 692.
2. Sono altresì esenti da tributi speciali ex L. 15.05.1954, n. 228 le pratiche catastali connesse alle operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamenti e vulture catastali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 – Modifiche

1. Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza semplice.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.